ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
☎ 011 9254261 – 011 9254552- 011 9255121
C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.edu.it
TOIC828007@istruzione.it TOIC828007@pec.istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All'ALBO ON LINE

PROT. E DATA come da segnatura
CIG: Z082DB21B8

Contratto di prestazione d'opera professionale per l'affidamento di un corso di formazione sulle misure di sicurezza anti-Covid e prevenzione da rischi specifici

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, viene stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 c. c, per l'affidamento dell'incarico di un corso di formazione in materia di sicurezza all' R.S.P.P.

TRA

l'Istituto Comprensivo di Fiano, di seguito denominato Istituto, con sede in Fiano (To), via Castello7, - C.F. 92028690011 - nella persona del suo legale rappresentante prof.ssa Luigina Castagnero, Dirigente Scolastico

E

il dott. Agostino ROCCHIETTI, nato

seguito denominato Prestatore

VISTO

- che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che la determina dirigenziale n.87 prot. n. 3712 del 17/07/2020 specifica, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in base all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.50/2016;
- che l'art. 45 comma 2 lett a) del D. n. 129/2018 prevede l'affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico per la lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €10.000,00;
- che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
- che in qualità di R.S.P.P. il prestatore è in possesso dei titoli previsti dal D. Lgs.81/2008;
- che all'interno dell'Istituto non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività;
- che il dott. Agostino Rocchietti non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

si conviene e si stipula

il seguente contratto le cui premesse ne costituiscono parte integrante.

Art. 1 – Rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione d'opera professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art. 2 – Oggetto della prestazione

L'oggetto della prestazione è il seguente: il Prestatore si impegna ad effettuare la seguente prestazione riferita al personale docente e non docente dell'Istituto:
un corso in materia di MISURE ORGANIZZATIVE E LAYOUT DI SICUREZZA COVID-19, articolato in n. 4 moduli di due ore da svolgersi in presenza nel mese di settembre/ottobre
- modulo 1: approfondimento tematica sicurezza anti-Covid e rischi specifici rivolto al personale ATA (ore due)
- modulo 2: approfondimento tematica sicurezza anti-Covid e rischi specifici rivolto al personale docente delle scuola dell'infanzia (ore due)
- modulo 3: approfondimento tematica sicurezza anti-Covid e rischi specifici rivolto al personale docente delle scuole primarie (ore due)
- modulo 4: approfondimento tematica sicurezza anti-Covid e rischi specifici rivolto al personale docente delle scuole secondarie di primo grado (ore due).

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il Prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell'attività.

Art. 4 – Durata del contratto

L'incarico si svolgerà nel periodo che va dal 1/09/2020 al 31/10/2020.

Art. 5 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato in € 280,00 (duecentottanta/00) omnicomprensivo, da corrispondersi previa trasmissione della relativa fattura elettronica. Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario in seguito all'erogazione dei fondi Risorse ex art. 231, D.L. 34/2020, salvo verifica da parte dell'Istituto dell'avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto. Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

Art. 6 – Recesso

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.
In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere i danni.
Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

Art. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto e con il consenso di quest'ultimo. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico – amministrativo - contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto ai sensi del GDPR 2016/679, al quale si rimanda per la tutela dei dati personali del Prestatore.

Art. 8 – Responsabilità
L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l'infortunio che il Prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico e si impegna a provvedere direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Art. 9 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e ss. del codice civile.

Art. 10 – Pubblicità
Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell'Istituto www.icfiano.edi.it .

IL PRESTATORE
Dott. Agostino ROCCHIETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa